

**PARTE PRIMA****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 494678)

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2023, n. 1

**Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero".**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Modifiche al titolo e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 7****"Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero" e successive modificazioni.**

1. Nel titolo della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 le parole: *"prodotti agricoli a chilometri zero"* sono sostituite dalle seguenti: *"prodotti a chilometro zero"*.
2. Nella legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 le parole: *"prodotti agricoli a "chilometri zero"*", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: *"prodotti a chilometro zero"*.

**Art. 2****Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7****"Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero" e successive modificazioni.**

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 le parole: *"delle produzioni agricole a "chilometri zero"*" sono sostituite dalle seguenti: *"dei prodotti a chilometro zero"*.
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 dopo la parola: *"agricoli"* sono inserite le seguenti: *", della pesca e dell'acquacoltura,"*.
3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 sono aggiunte in fine le seguenti parole: *"anche attraverso iniziative di educazione alimentare"*.
4. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è sostituito dal seguente:

*"3. Ai fini della presente legge, si intende per:*

- a) *"Legge": la legge 17 maggio 2022, n. 61 "Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta";*
- b) *"Decreto": il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020 "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari";*
- c) *"prodotti a chilometro zero": i prodotti agricoli, della pesca, dell'acquacoltura e alimentari destinati all'alimentazione umana che soddisfano la definizione di "chilometro zero", di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della Legge o per i quali dalla produzione fino alla distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di emissioni di gas a effetto serra (GHG) rispetto ad altri prodotti equivalenti presenti sul mercato;*
- d) *"ristorazione collettiva": i servizi di ristorazione scolastica e i servizi di ristorazione per gli uffici, per le università, le caserme, le strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive."*

5. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è sostituito dal seguente:

*"4. I prodotti ortofrutticoli destinati al consumo allo stato fresco che soddisfano la definizione di cui al comma 3, lettera c) sono posti in vendita o consegnati per il consumo o per la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione collettiva secondo il calendario di stagionalità di cui all'allegato A dell'allegato 1 del Decreto o il calendario regionale."*

### **Art. 3**

#### **Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7**

#### **"Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero" e successive modificazioni.**

1. L'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è sostituito dal seguente:

#### *"Art. 2*

#### *Utilizzo dei prodotti a chilometro zero nei servizi di ristorazione collettiva.*

*1. Le stazioni appaltanti assicurano, nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, il rispetto, in particolare, di quanto previsto dall'articolo 95 e dall'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modificazioni nonché il rispetto dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020.*

*2. Per l'aggiudicazione dei servizi e delle forniture di cui al presente articolo, il punteggio per l'utilizzo dei prodotti a chilometro zero è definito in proporzione al rapporto fra utilizzo dei prodotti a chilometro zero e prodotti utilizzati nell'appalto.*

*3. L'utilizzazione dei prodotti a chilometro zero nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva, nonché l'origine dei prodotti, devono risultare espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione a beneficio degli utenti dei servizi.*

*4. L'approvvigionamento dei prodotti a chilometro zero deve essere documentato da fatture di acquisto che riportino l'indicazione della origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati."*

### **Art. 4**

#### **Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7**

#### **"Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero" e successive modificazioni.**

1. All'inizio del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 sono aggiunte le parole: *"Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 della Legge,"*.

2. Al comma 1 ter dell'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 le parole: *"29 novembre 2007 ovvero ai sensi della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 e successive modifiche e integrazioni"* sono sostituite dalle seguenti: *"20 novembre 2007 "Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli" ovvero ai sensi della presente legge"*.

### **Art. 5**

#### **Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7**

#### **"Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero" e successive modificazioni.**

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 dopo le parole: *"nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli"* sono inserite le seguenti: *" , ittici e alimentari"*.

2. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 le parole: *"circuito regionale veicolato nell'ambito delle attività promozionali della Regione Veneto"* sono sostituite dalle seguenti: *"elenco regionale"*.

3. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7:

a) dopo le parole: *"utilizzo del logo"* sono inserite le seguenti: *" , le modalità di gestione dell'elenco regionale di cui al comma 3"*;

b) le parole: *"delle produzioni agricole a "chilometri zero""* sono sostituite dalle seguenti: *"dei prodotti a chilometro zero"*;

c) dopo le parole: *"promozione economica"* sono inserite le seguenti: *"e tenuto conto dei programmi annuali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 48 "Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete""*;

d) alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: ", anche a valere per gli ambiti dei distretti del cibo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".

#### **Art. 6**

##### **Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7**

##### **"Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero" e successive modificazioni.**

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 le parole: "*13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto"*" sono sostituite dalle seguenti: "*28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"*".

#### **Art. 7**

##### **Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 25 luglio 2008, n. 7**

##### **"Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero" e successive modificazioni.**

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è inserito il seguente:

##### *"Art. 6 bis*

*Attività informative e di promozione del consumo di prodotti a chilometro zero negli istituti del sistema educativo veneto.*

1. *La Giunta regionale è autorizzata a stipulare intese, protocolli e ogni forma di accordo con l'Ufficio scolastico regionale al fine di svolgere, negli istituti del sistema educativo di cui alla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto", attività informative e per promuovere l'utilizzo dei prodotti a chilometro zero.*

2. *In particolare ai sensi dell'articolo 8, comma 16-quinquies del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, la Giunta regionale, al fine di incentivare il consumo di prodotti vegetali freschi promuove iniziative per favorire la distribuzione di frutta fresca a chilometro zero negli istituti scolastici, in particolare in buste monoporzioni e mediante distributori automatici.*

3. *La Giunta regionale promuove altresì iniziative per favorire la distribuzione di frutta fresca a chilometro zero nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie in conformità alla normativa vigente."*

#### **Art. 8**

##### **Inserimento dell'articolo 6 ter nella legge regionale 25 luglio 2008, n. 7**

##### **"Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a "chilometri zero" e successive modificazioni.**

1. Dopo l'articolo 6 bis, come introdotto dall'articolo 7 della presente legge, della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7, è inserito il seguente:

##### *"Art. 6 ter*

*Osservatorio regionale per la promozione dell'utilizzo dei prodotti a chilometro zero.*

1. *È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di agricoltura, l'Osservatorio regionale per la promozione dell'utilizzo dei prodotti a chilometro zero, di seguito denominato "Osservatorio".*

2. *L'Osservatorio supporta, su richiesta, la Giunta regionale:*

a) *nella formulazione di pareri e proposte in materia di diffusione dell'utilizzo dei prodotti a chilometro zero;*

b) *nel monitoraggio ed elaborazione delle informazioni nonché nella stesura di dossier, report e statistiche relativamente all'andamento della offerta ed utilizzo dei prodotti a chilometro zero;*

c) *nella promozione di progetti educativi finalizzati ad iniziative di educazione alimentare rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, proponendo la conoscenza diretta dei luoghi e delle modalità di produzione dei prodotti a chilometro zero.*

3. *L'Osservatorio è nominato dalla Giunta regionale, resta in carica per la durata della legislatura ed è composto:*

a) *dai dirigenti responsabili, o loro delegati, delle strutture regionali competenti in materia di agricoltura e formazione;*

b) *dai rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dei lavoratori autonomi agricoli e delle imprese agricole;*

c) *previa intesa, da un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale.*

4. *Le funzioni di presidenza e di segreteria sono affidate alla struttura regionale competente in materia di agricoltura.*

5. *La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati."*

#### **Art. 9**

#### **Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 gennaio 2023

Luca Zaia

---

#### **INDICE**

Art. 1 - Modifiche al titolo e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero" e successive modificazioni.

Art. 2 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero" e successive modificazioni.

Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero" e successive modificazioni.

Art. 4 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero" e successive modificazioni.

Art. 5 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero" e successive modificazioni.

Art. 6 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero" e successive modificazioni.

Art. 7 - Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero" e successive modificazioni.

Art. 8 - Inserimento dell'articolo 6 ter nella legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a "chilometri zero" e successive modificazioni.

Art. 9 - Clausola di neutralità finanziaria.

## Dati informativi concernenti la legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Federico Caner, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 7 febbraio 2022, n. 1/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 8 febbraio 2022, dove ha acquisito il n. 120 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 16 novembre 2022;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatrice la consigliera Milena Cecchetto, e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Cristina Guarda, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 17 gennaio 2023, n. 1

### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatrice la consigliera Milena Cecchetto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Regione del Veneto, con legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero”, ha introdotto nell’ordinamento giuridico regionale una disciplina volta a valorizzare le produzioni agricole locali, favorendone il consumo e la commercializzazione.

L’attuale assetto normativo prevede inoltre disposizioni volte ad incentivare e a promuovere l’utilizzo dei prodotti a “chilometro zero” nella ristorazione collettiva, anche prevedendo appositi spazi nelle grandi strutture commerciali di vendita, nonché favorendo la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

La legge regionale n. 7/2008 è stata successivamente modificata con legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3 al fine di superare i possibili conflitti con il diritto dell’Unione europea; la legge regionale n. 3/2010 non è stata oggetto di impugnazione da parte dello Stato innanzi alla Corte Costituzionale, attestando la correttezza, sul piano giuridico, delle norme in esso contenute.

A distanza di oltre dieci anni si rende necessaria una novellazione della legge regionale n. 7/2008, alla luce anche degli orientamenti della Corte Costituzionale in tema di norme volte a preferire i prodotti della cosiddetta “filiera corta”, “la quale, essendo finalizzata a salvaguardare l’ambiente, è da ritenere compatibile con l’art. 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che lascia impregiudicate le restrizioni alle importazioni giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, cui la salvaguardia dell’ambiente è strettamente connessa”.

È inoltre indispensabile recepire il mutato quadro normativo dettato dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020 “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari” (CAM), entrato in vigore il 4 agosto 2020, che aggiorna e sostituisce i CAM adottati con il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 luglio 2011.

Per appropiare gli impatti ambientali della logistica e favorire gli imprenditori agricoli evitando di allungare la catena della fornitura, con conseguenti ricarichi sui prezzi senza alcun beneficio per i produttori, i CAM prevedono un criterio premiante dedicato specificatamente al “chilometro zero” e alla “filiera corta”.

Tale previsione è finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti (GHG) ed al contenimento del consumo di energia da fonti fossili, determinato dal trasporto dei prodotti.

Il sostegno a “filiere corte” e locali innovative contribuisce, inoltre, alla riduzione strutturale dello spreco alimentare, grazie al minor numero di passaggi nelle fasi di distribuzione e all’aumento della shelf-life dei prodotti.

La modifica della legge regionale n. 7/2008 si rende necessaria per rafforzare il rispetto dei CAM negli appalti pubblici della ristorazione collettiva, rendendo l’utilizzo di prodotti a “chilometro zero” titolo premiante, sulla base e nei limiti definiti dal quadro normativo vigente per l’aggiudicazione dei servizi e delle forniture nella ristorazione collettiva e non più come mera possibilità stabilendo che tali requisiti di preferenza devono permanere per tutta la durata del contratto. Occorre considerare, inoltre, che dal 2008 ad oggi è mutato il contesto economico e sociale, caratterizzato da una maggiore sensibilità della collettività sul tema del consumo di prodotti locali rispettosi dell’ambiente, che si traduce in una richiesta al legislatore nazionale e regionale di norme capaci di assicurare la disponibilità nel mercato di prodotti a “chilometro zero” maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale cui si affianca, in modo inscindibile, la necessità di dare informazione ai consumatori sull’origine di tali prodotti, in applicazione delle norme europee e nazionali sull’etichettatura dei prodotti agroalimentari.

Viene previsto, infine, un intervento specifico per incentivare il consumo di prodotti vegetali freschi, promuovendo iniziative che favoriscano la distribuzione di frutta fresca a “chilometro zero” nelle scuole mediante distributori automatici e l'erogazione del prodotto in buste monoporzioni.

Il disegno di legge si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 corregge il riferimento al campo di applicazione della legge regionale n. 7/2008 e la dizione “chilometri zero” nel titolo e nel testo della legge regionale.

L'articolo 2 apporta alcune modifiche all'articolo 1: viene esteso il campo di applicazione ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, viene sostituito integralmente il comma 3, con l'introduzione della definizione dei prodotti a “chilometro zero” prevista dall'allegato 1 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020 (CAM), e il comma 4 (introduzione del calendario di stagionalità per la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli).

L'articolo 3 sostituisce integralmente l'articolo 2 relativo all'utilizzo dei prodotti a “chilometro zero” nei servizi di ristorazione collettiva, prevedendo che negli appalti pubblici di servizi o forniture di prodotti alimentari per la ristorazione collettiva costituisce titolo premiante per l'aggiudicazione l'utilizzo di prodotti a “chilometro zero” in proporzione al rapporto fra utilizzo dei prodotti a chilometro zero e prodotti utilizzati nell'appalto.

Viene previsto, inoltre, l'obbligo di informare gli utenti del servizio di ristorazione collettiva sull'utilizzo e l'origine dei prodotti a “chilometro zero”, nonché di tracciare l'approvvigionamento di tali prodotti mediante specifiche informazioni da riportare nelle fatture di acquisto.

L'articolo 4 ha per oggetto modifiche redazionali.

L'articolo 5 aggiorna il riferimento al campo di applicazione della legge regionale n. 7/2008.

L'articolo 6 corregge un riferimento normativo presente nell'articolo 5.

L'articolo 7 introduce il nuovo articolo 6 bis alla legge regionale n. 7/2008, prevedendo la promozione di iniziative per favorire la distribuzione di frutta fresca a “chilometro zero” negli istituti scolastici, in particolare in buste monoporzioni e mediante distributori automatici.

L'articolo 8 stabilisce la clausola di neutralità finanziaria.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 16 novembre 2022 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 120 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli con delega Cecchetto, Rigo con delega Dolfin, Pan con delega Possamai, Puppato); Zaia Presidente (Bet, con delega Gerolimetto, Centenaro, Giacomini con delega Bisaglia); Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza). Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Europa Verde (Guarda); Misto (Lorenzoni). Nessun voto contrario.”;

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Cristina Guarda, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la correlazione è volta a portare a conoscenza del Consiglio di alcune osservazioni riferite al settore agricolo a chilometro zero, alla promozione e all'attuazione quindi della normativa nazionale.

Specifico, tuttavia, che la mia è, nella sostanza, una co-relazione e non una contro-relazione. Questo perché condivido gli obiettivi posti dalla legge; anzi, li condividiamo, come minoranza in questo Consiglio regionale, perché questo progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale è anche frutto delle sollecitazioni, che da diverso tempo provengono sia dal settore agricolo che dai cittadini, rispetto alla disponibilità dell'utilizzo di prodotti locali come strumento volto a ridurre l'impatto ambientale che invece l'utilizzo di prodotti non locali inevitabilmente crea anche attraverso il trasporto; non solo: l'utilizzo di prodotti locali è anche una forma di sostegno a una filiera regionale volta a promuovere il lavoro degli agricoltori del nostro territorio.

Questo progetto di legge, dunque, vede il parere favorevole da parte di tutti, in particolar modo perché si adegua ai criteri ambientali minimi, passaggio obbligatorio importantissimo proprio per far venire alla luce il contributo importante che tutta la filiera attorno all'agricoltura può portare per tutelare il nostro ambiente e quindi anche la futura vivibilità del nostro territorio e anche della agricoltura, così come oggi la conosciamo.

Verrei però meno al mio compito se non evidenziasse alcuni elementi di criticità che esistono in origine nella legge nazionale sul chilometro zero e la necessità di alcune revisioni, per cui questa è sia l'occasione per stimolare l'Assessorato competente a veicolare quelle che sono le proposte che, anche in sede di discussione di questo progetto di legge con le categorie, sono emerse in riferimento ad alcuni limiti di una legge che riguarda solo il chilometro zero agroalimentare ed esclude la produzione a chilometro zero derivata dall'agricoltura locale e prodotta per scopi diversi da quelli alimentari; mi riferisco, in tal senso, alle diverse aziende agricole del territorio veneto che producono prodotti di cosmesi e che sono, quindi, a tutti gli effetti prodotti a chilometro zero, prodotti che vengono distribuiti all'interno dei nostri mercati locali e che vengono purtroppo però esclusi dalla attività di promozione prevista dalla legge nazionale. Problematiche legate, per esempio, anche alle percentuali, al controllo, e alla trasparenza, in particolar modo per quanto riguarda la ristorazione collettiva.

Sono tutti temi, questi, che sono stati posti dalle associazioni di categoria non soltanto alla Regione ma anche ai nostri Comuni, con percorsi che hanno anticipato le previsioni di questo progetto di legge con appalti, per esempio per le mense scolastiche, che già hanno incluso non soltanto quanto già previsto dalla legge in riferimento all'agricoltura biologica, ma hanno cominciato a inserire riferimenti per quanto riguarda il chilometro zero piuttosto che altre caratteristiche utili a preservare non soltanto l'ambiente ma anche la salute, in particolar modo dei bambini.

Per questi motivi ritengo importantissimo che questo progetto di legge affronti in particolar modo all'educazione del consumo della frutta e della frutta fresca all'interno delle scuole. Certo, però, che è opportuno, visto che ragioniamo in termini di migliori soluzioni per ridurre l'impatto ambientale, che questo non sia fatto con le tipiche monoporzioni contenute in sacchetti di plastica, ma con confezioni ecocompatibili, così come propongo di inserire all'interno della norma attraverso uno dei tre emendamenti che ho deciso di presentare.

Apprendo con favore la proposta di inserire l'Osservatorio del chilometro zero, avanzata dalla relatrice e di cui appunto c'è stata appena data notizia, in risposta delle sollecitazioni in particolar modo di Coldiretti, se non sbaglio. Vorrei però che non ci siano fraintendimenti: l'Osservatorio non si dovrà aggiungere alla lunga lista di tavoli ed Osservatori attivati magari senza avere efficacia di analisi rispetto agli effetti dell'applicazione della legge, penso in particolare alla valutazione della trasparenza delle aggiudicazioni con particolare riferimento al rispetto dei criteri ambientali minimi. Per questo depositerò un ordine del giorno che riguarda in particolar modo la questione. Ritengo infatti che l'Osservatorio possa essere utile per garantire non soltanto la trasparenza e il dialogo con il territorio per attuare la legge, nell'ambito della distribuzione del prodotto a chilometro zero e della fruizione e della sensibilizzazione dell'acquisto da parte del cittadino veneto, ma, ancor più, debba essere servente alla sensibilizzazione delle istituzioni pubbliche rispetto ai servizi di ristorazione collettiva affinché vi siano dei potenziamenti in punto di trasparenza delle gare di appalto per veicolare ai cittadini informazioni che siano le più complete possibili e che il servizio di mensa magari abbia piccoli scarti aggiuntivi di costo in modo che siano serviti prodotti più sani e più locali.

Tutto ciò riconduce anche una difficoltà che è oggettiva e che ci testimoniano, per esempio, FederBio e tutte le aziende agricole anche del territorio che hanno provato a dare il proprio contributo, in particolar modo per quanto riguarda il chilometro zero nelle mense, e che denunciano come sia essenzialmente quasi impossibile garantire un buon prodotto biologico, quello già previsto dalla norma, già supportato dalla norma rispetto alle mense. Come sia difficile garantire un buon prodotto bio alla luce del problema dei prezzi e della logistica per le stazioni appaltanti.

Ci dobbiamo anche interrogare sulle difficoltà che sono state testimoniate dal settore del biologico, che viene già da un'esperienza difficile da questo punto di vista, un'esperienza difficile proprio in relazione al problema degli appalti. La garanzia della trasparenza può essere un ulteriore passaggio importantissimo per sollecitare le stazioni appaltanti e le Istituzioni a perseguire l'obiettivo della qualità e a rendere edotti i cittadini, in modo tale da evitare che le nostre mense siano gestite da soggetti che nel corso degli anni perdono le caratteristiche che hanno, invece, testimoniato e che gli hanno garantito l'aggiudicazione, per esempio, di questo appalto.

Questi temi sono temi centrali, temi che purtroppo non vengono risolti con questa legge, temi che magari riguardano anche la normativa degli appalti, piuttosto che una normativa nazionale, ma temi su cui magari possiamo fare qualcosa di più attraverso una richiesta di trasparenza e una richiesta di controlli adeguati.

Un ultimo passaggio mi permetterà di farlo in particolar modo riguardo a un tema che dovrebbe starci a tutti molto a cuore, che è riferito alla questione degli inquinamenti.

Qui siamo tutti grandi promotori del chilometro zero, siamo tutti grandi fan del chilometro zero, sia per questioni economiche che per questioni ambientali. Lo sforzo che stanno facendo moltissime aziende locali, anche in riferimento a produrre poi in maniera più sostenibile, è davvero esaltante, e i numeri ci stanno dando ragione, cioè c'è un vero biologico in Veneto e sta crescendo. C'è un'attenzione sempre di più anche nell'agricoltura tradizionale a essere più rispettosi dell'ambiente, più rispettosi della qualità del prodotto realizzato. Però, c'è un problema. In Veneto il settore dell'agricoltura è anche vittima di situazioni di contaminazione che vanno a compromettere la qualità dei prodotti a chilometro zero ed è l'inquinamento da PFAS. Oggi da parte dell'Europa stanno arrivando Regolamenti e indicazioni che limitano la possibilità di vendere prodotti che sono stati contaminati, in questo caso non a causa dell'agricoltore, non a causa di scelte dell'agricoltore, semplicemente per una fatalità terribile, per cui la mia azienda si ritrova all'interno di un territorio la cui falda è contaminata, il cui fiume è contaminato. Penso appunto alla zona della Valle dell'Agno, penso alla zona del Basso Veronese, del Basso Vicentino, dell'area Berica, del Basso Padovano e della zona che sta attorno al Po o al Fratta-Gorzone, fiumi che sono comprovatamente contaminati da queste sostanze e altre.

Questa mattina leggevo di un intervento del Consiglio dei Ministri dei Paesi del nord che annunciano la proposta alla Unione europea di vietare la vendita di prodotti con all'interno perfluoroalchilici, e fanno riferimento a tutti i prodotti, non soltanto a quelli agricoli. È una proposta molto sentita, perché sappiamo i danni che queste sostanze PFAS provocano all'interno del nostro corpo e quindi alla nostra salute, e sono danni gravi, che già noi paghiamo anche economicamente, non soltanto in termini di salute.

In tal senso ho presentato un ordine del giorno su questo tema, perché dal 2016, come l'ex Assessore Pan può confermare, ho continuato a sollecitare l'Assessorato all'agricoltura, non soltanto quello alla sanità, nell'azione di prevenzione, ma nel dare risposta con piani specifici, come fatto per esempio in Baden-Württemberg per risolvere il problema della contaminazione del suolo. Non basta semplicemente pianificare la sostituzione delle fonti di approvvigionamento idrico, ci sono tecniche colturali ovvero tecniche e scelte anche di varietà di coltivazioni che possono venirci in aiuto. Esiste la possibilità di un intervento in protezione, perché oggi abbiamo già un Regolamento europeo che apre le porte a limitazioni in nanogrammi per chilo, ad esempio, per la carne, per le uova piuttosto che per il pesce, che stanno già cominciando a colpire le nostre aziende, che andranno a sopportare ulteriori costi, oltre a quelli richiesti dalla Regione del Veneto per i controlli sull'acqua, per il cambiamento della fonte di approvvigionamento nel settore allevatorio, che stanno già incidendo in termini economici molto chiari. Eppure in Veneto non sono loro la causa di questa contaminazione. Quindi un focus su questo lo bisogna avere per evitare che scoppi un caso – è da almeno sei anni che ne parlo in Consiglio regionale, ma è dal 2013 che la Regione ne è consapevole – e per evitare che tutti i nostri buoni propositi sul chilometro zero vadano a cozzare con un obiettivo che è quello che noi abbiamo come agricoltori, ossia quello di produrre bene perché produciamo cibo.”

### 3. Note agli articoli

#### Nota all'articolo 1

- Il titolo della legge regionale n. 7/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:  
"Norme per orientare e sostenere il consumo dei *prodotti a chilometro zero*".

#### Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 7/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:  
"Art. 1 - Finalità e definizioni.

La Regione promuove la valorizzazione qualitativa dei *prodotti a chilometro zero*, favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità di tali prodotti.

A tal fine, la Regione, anche allo scopo di garantire una maggiore sostenibilità ambientale, con la presente legge disciplina interventi per:

garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli, *della pesca e dell'acquacoltura*, freschi e trasformati attraverso idonea attività di controllo anche con l'utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore; valorizzare il consumo di *prodotti a chilometro zero anche attraverso iniziative di educazione alimentare*;

incentivare l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di *prodotti a chilometro zero* nella preparazione dei pasti;

favorire l'incremento della vendita diretta di *prodotti a chilometro zero* da parte dei produttori;

sostenere l'impiego di *prodotti a chilometro zero* da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione od ospitalità nell'ambito del territorio regionale.

3. *Ai fini della presente legge, si intende per:*

- a) "*Legge*": la legge 17 maggio 2022, n. 61 "*Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta*";
- b) "*Decreto*": il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020 "*Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari*";
- c) "*prodotti a chilometro zero*": i prodotti agricoli, *della pesca, dell'acquacoltura e alimentari destinati all'alimentazione umana che soddisfano la definizione di "chilometro zero", di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della Legge o per i quali dalla produzione fino alla distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di emissioni di gas a effetto serra (GHG) rispetto ad altri prodotti equivalenti presenti sul mercato*;
- d) "*ristorazione collettiva*": i servizi di ristorazione scolastica e i servizi di ristorazione per gli uffici, per le università, le caserme, le strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive.

4. *I prodotti ortofrutticoli destinati al consumo allo stato fresco che soddisfano la definizione di cui al comma 3, lettera c) sono posti in vendita o consegnati per il consumo o per la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione collettiva secondo il calendario di stagionalità di cui all'allegato A dell'allegato 1 del Decreto o il calendario regionale.*

5. La Giunta regionale definisce, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le soglie di riferimento relative alla produzione di GHG nonché il modello di calcolo delle stesse."

#### Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 7/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:  
"Art. 3 - Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

1. *Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 della Legge*, i comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio su aree pubbliche o di potenziamento di quelli già attivi, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*", almeno il 15 per cento del totale dei nuovi posteggi.

1 bis. I comuni riservano almeno un terzo dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli ai sensi del comma 1 ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "*Disposizioni in materia di agricoltura sociale*".

1 ter. Qualora i posteggi riservati agli imprenditori agricoli ai sensi dei commi 1 e 1 bis rimangano disponibili per più di dodici mesi consecutivi, nonché in caso di presenza di mercati riservati agli imprenditori agricoli nel territorio comunale istituiti ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 novembre 2007 "*Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli*" ovvero ai sensi della presente legge, il comune può definire la riserva in funzione del numero di richieste di assegnazione pervenute.

2. Al fine di favorire l'acquisto dei *prodotti a chilometro zero* e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni, nell'ambito del proprio territorio e del proprio piano per il commercio, destinano aree per la realizzazione di mercati degli agricoltori, riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10."



**Nota all'articolo 5**

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 7/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Promozione dell'utilizzo di *prodotti a chilometro zero*.”

1. Alle imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli, *ittici e alimentari* effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di *prodotti a chilometro zero*, viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l'attività, un apposito logo da collocare all'esterno dell'esercizio e utilizzabile nell'attività promozionale.
2. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l'indicazione dell'origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.
3. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito *elenco regionale*.
4. La Giunta regionale definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del logo, *le modalità di gestione dell'elenco regionale di cui al comma 3* e, nell'ambito del programma di promozione delle produzioni del settore primario di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica” e *tenuto conto dei programmi annuali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 48 “Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete”*, le specifiche iniziative di valorizzazione delle *dei prodotti a chilometro zero, anche a valere per gli ambiti dei distretti del cibo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.*”.

**Nota all'articolo 6**

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 7/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - Disposizioni in materia di commercio dei *prodotti a chilometro zero*.”

1. Nelle strutture di vendita di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “*Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto*” a esclusione degli esercizi di vicinato, ove vengano messi in vendita *prodotti a chilometro zero*, sono previsti appositi ed esclusivi spazi ad essi destinati.”.

**4. Struttura di riferimento**

Direzione agroalimentare